Tar di Cagliari, n. 37/11: blocco generalizzato degli impianti eolici

Per individuare la distinzione tra atti regolamentari e atti a contenuto generale occorre utilizzare un criterio sostanziale e verificare in concreto che nell'atto siano presenti i caratteri dell'astrattezza, della generalità e della innovatività.
I regolamenti si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza.

(Nella specie, il Collegio ha ritenuto che tali caratteri non fossero presenti nella delibera impugnata, la quale, proprio in virtù del suo contenuto, è ascrivibile alla categoria degli atti generali adottati per la cura di un determinato interesse pubblico).

Un blocco generalizzato nel settore eolico si pone poi in stridente contrasto con lo spirito di favor per gli impianti di tale tipologia che traspare, da un lato, dalla stessa direttiva CE cui il d.lgs. 387/2003 ha dato attuazione e, dall'altro, dagli accordi internazionali (così, il Protocollo di Kyoto) tesi alla valorizzazione e incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il settore dell'energia eolica rientra nella specifica materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", e, pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 117 Cost., rientrasse nell'ambito della legislazione regionale concorrente, in relazione alla quale, lo Stato pone i "principi fondamentali della materia" e ciò al fine di garantire quella uniformità ed unitarietà di sistema che tali settori richiedono, stante la loro natura e la tipologia degli interessi coinvolti mentre le Regioni sono chiamate all'adozione della disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi quadro dettati dal legislatore nazionale.

(Nella specie, il Collegio, nell'accogliere il ricorso, ha sottolineato che la delibera impugnata partiva, sì, dalla condivisibile esigenza di perseguire il fine della salvaguardia ambientale, ma lo perseguiva per mezzo di un sostanziale blocco generalizzato di tutto il settore dell'energia eolica, misura non è consentita nel nostro ordinamento, né in linea generale e neanche in particolare nel modo qui concretamente realizzato).

La previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento unico volto al rilascio di un'autorizzazione unica (delineato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387) costituisce un principio fondamentale della materia, in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa. Viene, quindi, considerata incostituzionale sia la proroga della sospensione del rilascio dei titoli autorizzatori che porti al superamento di tale termine massimo, sia la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti autorizzati.

Il d.lgs. 387 del 2003 è stato varato in ossequio a precisi impegni internazionali e comunitari, ed è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica. In particolare, l'art. 12, rende palese l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni

interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica. All'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 va quindi riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22.02.2010, n. 1020).

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che la delibera impugnata, laddove dispone la procedibilità delle sole domande che hanno ultimato positivamente la procedura di V.I.A, determina un sostanziale e generalizzato quanto illegittimo, per tutto quanto sopra esposto, blocco della installazione di impianti eolici nel territorio regionale).

N. 00037/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00537/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Green Energy Sardegna S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Massa, Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso quest'ultimo avvocato in Cagliari, Piazza del Carmine n. 22;

contro

Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Tiziana Ledda, Giovanni Parisi, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; Regione

Sardegna Assessorato Industria;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'Assessorato dell'Industria-Servizio Energia della Regione Autonoma della Sardegna prot. 14465 del 23.4.2010,

- della deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 10/3 del 12.3.2010, avente ad oggetto "Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida";

con i motivi aggiunti

b1) della nota prot. 16767 del 16.07.2010;

b2) della deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 del 1 luglio 2010.

- di ogni altro atto presupposto,conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l'avvocato Vignolo per la ricorrente e gli avvocati Ledda e Parisi per l'Amministrazione;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone la ricorrente, azienda impegnata nel settore delle iniziative volte allo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili, di aver intrapreso la realizzazione di un parco eolico nel territorio del Comune di San Gavino Monreale all'interno dell'area industriale di

Villacidro.

Presentava quindi, in data 6.11.2009, la richiesta finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 e l'istanza di avvio della procedura di V.I.A..

In pendenza della procedura è intervenuta la delibera della Giunta regionale della Sardegna n. 10/3 del 12.03.2010.

Con nota prot. 14465 del 23.04.2010, il servizio Energia dell'assessorato dell'Industria della Regione autonoma della Sardegna comunicava alla Green Energy Sardegna che, vista la delibera della Giunta regionale n. 10/3 "posto che dalle verifiche effettuate dallo scrivente ufficio è emerso che per l'intervento in oggetto non è stata conclusa positivamente a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241 del 1990, qualora non pervengano entro 10 giorni dal ricevimento della presente osservazioni corredate da documenti comprovanti l'acquisizione del giudizio positivo di compatibilità ambientale ovvero, di non assoggettabilità a VIA l'istanza in oggetto non potrà trovare accoglimento".

Avverso gli atti sopra citati insorge la ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

1) sulla deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna n. 10/3 del 12 marzo 2010, incompetenza;

2) violazione dell'art. 6 della L.R. 3/2009;

3) violazione dei principi comunitari;

4) violazione del d.lgs. 387/2003;

5) manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;

6) contraddittorietà intrinseca, manifesta illogicità e sviamento di potere.

Conclude per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti

impugnati.

Si è costituita la Regione Sardegna contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 07.09.2010 la ricorrente ha depositato atto di motivi aggiunti per l'annullamento della nota prot. 16767 del 16.07.2010 del direttore del servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali e della delibera della Giunta regionale n. 25/40 del 1 luglio 2010.

In data 01.10.2010 la Regione ha depositato memoria difensiva.

Altra memoria è stata presentata dalla difesa della ricorrente in data 02.10.2010.

Alla udienza pubblica del 13.10.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Viene all'esame del Collegio la controversia proposta da Green Energy Sardegna s.r.l. per l'annullamento:

con il ricorso introduttivo

a1) del provvedimento dell'Assessorato dell'Industria-Servizio Energia della Regione Autonoma della Sardegna prot. 14465 del 23.4.2010,

a2) della deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 10/3 del 12.3.2010, avente ad oggetto "Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida";

b) con i motivi aggiunti

b1) della nota prot. 16767 del 16.07.2010;

b2) della deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 del 1 luglio 2010.

II. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

II 1) Con il primo motivo di ricorso la ricorrente argomenta con ampi svolgimenti in ordine alla incompetenza della Giunta regionale alla adozione di un atto quale la delibera 10/3, avente, a suo dire, natura regolamentare.

La censura è infondata.

Va ricordato che i regolamenti si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza.

La delibera 10/3 ha un contenuto complesso. In essa si rinviene:

a) la limitazione di impianti eolici nel territorio regionale ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda (autoproduzione e autoconsumo);

b) la riserva alla Regione autonoma della Sardegna della partecipazione al processo produttivo di tale energia attraverso enti strumentali o societari a capitale interamente pubblico;

c) la procedibilità solo delle istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente alla adozione della stessa deliberazione;

d) il "privilegio" alle istanze presentate da soggetti che siano operatori di primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che, oltre a garantire la gestione degli impianti realizzati per un ampio arco

temporale, comprovino il possesso di capacità economico gestionale ed imprenditoriale idonea anche a creare adeguate possibilità di sviluppo in riferimento alla filiera industriale connessa, dimostrando la capacità di inserirsi in una filiera produttiva (potenziandola) o di favorirne la nascita sul territorio regionale nonché le conseguenti ricadute occupazionali;

e) l'approvazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del d.lgs. 387 del 2003.

La ricorrente afferma che "non è difficile individuare proprio nel nucleo motivazionale fondamentale della nota del 23 aprile 2010, e quindi nel corsivo in essa contenuto, nel quale è trascritta la disposizione della deliberazione di Giunta che rende improcedibili le istanze per le quali non sia ancora giunta a conclusione la valutazione di impatto ambientale, il carattere normativo della deliberazione stessa".

Tale argomentare non può essere condiviso.

La dottrina è ormai orientata in modo assolutamente prevalente nel senso di utilizzare un criterio sostanziale per individuare la distinzione tra atti regolamentari e atti a contenuto generale.

Occorre quindi verificare in concreto che nell'atto siano presenti i caratteri dell'astrattezza, della generalità e della innovatività.

Tali caratteri non sono ad, avviso del Collegio, presenti nella delibera 10/3 la quale, proprio in virtù del suo contenuto, è ascrivibile alla categoria degli atti generali adottati per la cura di un determinato interesse pubblico.

La censura di incompetenza proposta dalla ricorrente, per violazione dell'art. 27 dello Statuto della regione Sardegna è, quindi, infondata.

II 2) Sono invece fondate le ulteriori censure dedotte avverso gli atti impugnati.

La delibera 10/3 parte dalla condivisibile esigenza di perseguire il fine della salvaguardia ambientale; essa però lo persegue per mezzo di un sostanziale blocco generalizzato di tutto il settore dell'energia eolica (tranne alcune eccezioni).

Tale misura non è consentita nel nostro ordinamento. Non lo è in linea generale e non lo è in particolare nel modo qui concretamente realizzato.

Queste le ragioni.

Va anzitutto ricordato, pur nella diversità delle fattispecie considerate, che la questione della cosiddetta “moratoria eolica” si era già posta all'attenzione, a seguito dell'adozione, nella Regione Puglia, della L.R. 11 agosto 2005, n. 9, recante "Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica" (là si trattava di sospensione, qui, in sostanza, di vero e proprio arresto del settore in attesa della costituzione della società prevista dalla delibera G.R. 10/1 del 12.03.2010, là si trattava di disposizioni legislative, qui di una semplice delibera della Giunta regionale, in quel caso si trattava di un intervento disposto da una Regione a Statuto ordinario, in questo di misure disposte da una Regione ad autonomia speciale).

L'art. 1, comma 1, di tale normativa, prevedeva la sospensione, fino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale, di tutte le procedure autorizzatorie per la realizzazione di impianti eolici sul territorio, salvo talune specifiche esclusioni concernenti impianti per autoconsumo ovvero di piccola taglia.

La Corte costituzionale, chiamata alla verifica di legittimità del citato comma 1, ne aveva dichiarato l'incostituzionalità sotto il profilo della violazione dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e, per tale via, dell'art. 117, comma 3, Costituzione (sentenza n. 364 del 2006).

La Consulta aveva puntualizzato come il settore dell'energia eolica fosse da ritenere afferente alla specifica materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", e, pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 117 Cost., rientrasse nell'ambito della legislazione regionale concorrente, in relazione alla quale, lo Stato pone i "principi fondamentali della materia" e ciò al fine di garantire quella uniformità ed unitarietà di sistema che tali settori richiedono, stante la loro natura e la tipologia degli interessi coinvolti mentre le Regioni sono chiamate all'adozione della disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi quadro dettati dal legislatore nazionale.

Nel contesto suddetto, la Corte costituzionale aveva riconosciuto la valenza di principio fondamentale della materia eolica all'indicazione contenuta nel comma 4 dell'art. 12 del

d.lgs. 29 dicembre n. 2003, n. 387, relativa al termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e gestione di aerogeneratori.

Non è superfluo poi osservare che la cosiddetta "moratoria" eolica si pone anche in contrasto con i principi posti dalla disciplina comunitaria in materia; basti qui ricordare che la direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE "direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ha individuato tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, in particolare, quelli di "ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili", nonché di "razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo" come anche di "garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili".

Un blocco generalizzato nel settore eolico si pone poi in stridente contrasto con lo spirito di favor per gli impianti di tale tipologia che traspare, da un lato, dalla stessa direttiva CE cui il d.lgs. 387/2003 ha dato attuazione e, dall'altro, dagli accordi internazionali (così, il Protocollo di Kyoto) tesi alla valorizzazione e incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'art. 12 del d.lgs. 387/2003 identifica poi espressamente gli impianti eolici quali "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". Anche questa qualificazione collide palesemente con il blocco generalizzato del settore previsto dalla delibera 10/3.

Tutto quanto finora esposto sarebbe sufficiente ad argomentare l'accoglimento del ricorso.

Ma, data l'importanza della questione, non è superfluo ulteriormente puntualizzare alcuni principi di fondo dai quali l'Amministrazione non può discostarsi.

La Corte costituzionale è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla materia.

In particolare con la pronuncia n. 124 del 24 marzo 2010, che dichiara l'illegittimità costituzionale di numerose previsioni adottate dalla regione Calabria, la Corte è intervenuta nuovamente per rilevare il contrasto di una disciplina regionale con il d.lgs. n. 387 del 2003 volto alla promozione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Le censure mosse dalla Corte con la sentenza 124 sono riconducibili a due aspetti fondamentali: il contrasto con le esigenze di semplificazione amministrativa e l'introduzione di ingiustificate restrizioni all'accesso al mercato.

Con riferimento al primo aspetto, la pronuncia della Corte ha confermato che la previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento unico volto al rilascio di un'autorizzazione unica (delineato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387) costituisce un principio fondamentale della materia, in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa. Viene, quindi, considerata incostituzionale sia la proroga della sospensione del rilascio dei titoli autorizzatori che porti al superamento di tale termine massimo, sia la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti autorizzati.

La Corte individua, poi, numerose previsioni regionali suscettibili di tradursi in restrizioni dell'accesso al mercato e ricorda che la disciplina internazionale e comunitaria è informata ad un favor per lo sviluppo delle fonti rinnovabili prevedendo, a questo fine, anche percentuali specifiche di incremento.

Viene espressamente riconosciuta come contraria al libero mercato ed alla libera circolazione di servizi la disciplina regionale che definisce requisiti ingiustificati per i soggetti legittimati ad ottenere parte della potenza autorizzabile definendo una preferenza per il partenariato calabrese e imponendo di indirizzare una parte degli investimenti nel territorio regionale.

Non sfugge al Collegio la peculiarità del settore dell'energia eolica caratterizzato dalla compresenza di molteplici interessi, pubblici e privati, aventi tutti dignità costituzionale; da un lato la tutela del paesaggio, dall'altro la tutela dell'ambiente, della salute, dello sviluppo sostenibile e dell'iniziativa economica privata che si intendono perseguire mediante lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e non inquinanti quali anche l'energia eolica.

Ma non può d’altro canto sfuggire che il d.lgs. 387 del 2003 è stato varato in ossequio a precisi impegni internazionali e comunitari, ed è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica. In particolare, l'art. 12, rende palese l'intento del legislatore di favorire le iniziative

volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica. All'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 va quindi riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22.02.2010, n. 1020).

In definitiva, la delibera 10/3, laddove dispone la procedibilità delle sole domande che hanno ultimato positivamente la procedura di V.I.A, determina un sostanziale e generalizzato quanto illegittimo, per tutto quanto sopra esposto, blocco della installazione di impianti eolici nel territorio regionale.

La L.R. 3 del 7 agosto 2009 all'art. 6 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" recita:

1. La Regione promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ne garantisce l'utilizzo regolamentato nel rispetto della sostenibilità ambientale ed in conformità alle finalità e ai principi posti dal decreto legislativo n. 387 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE.

2. Le presenti disposizioni disciplinano la competenza e il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite ed individuate dalla vigente normativa comunitaria e statale.

3. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006, alla fine della lettera b), è inserito il seguente periodo "e gli impianti di produzione di energie rinnovabili". Sino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale la competenza indicata nell'articolo 21, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2006 è della Regione.

4. Il procedimento di rilascio del titolo abilitativo relativo agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili è disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. L'amministrazione competente può stipulare accordi di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati al rilascio dell'autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo n. 387 del 2003, articolo 12, comma 3.

5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione delle linee guida per la localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

6. Qualora le domande di rilascio siano eccedenti rispetto a quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di tutela ambientale e territoriale, è adottato un criterio selettivo, non discriminatorio, di valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Il criterio di valutazione garantisce un uso sostenibile del territorio il cui consumo consenta per le comunità locali, di conseguire obiettivi di qualità socio-economici, ambientali e paesaggistici.

7. Nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria, in conformità con le linee guida di cui al comma 5, la Regione adotta un Piano regionale di sviluppo delle tecnologie e degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

8. Nella legge regionale n. 2 del 2007 l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 Energia rinnovabile-eolica.

1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.».

Il contrasto tra le statuizioni contenute nella delibera 10/3 e la citata disposizione regionale è flagrante.

L’impugnata delibera si pone in palese conflitto con la disciplina legislativa sopra riportata poiché, nello stabilire indiscriminate preclusioni all’installazione di impianti viola nello stesso tempo:

il comma 1 poiché essa collide con la finalità stessa della disciplina legislativa che è quella di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili "in conformità alle finalità e ai principi posti dal decreto legislativo n. 387 del 2003"; e lampante è il contrasto con quei principi;

i commi 2 e 4 che, nel rinviare all'art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 disegnano un procedimento per il rilascio delle autorizzazioni che non può certo essere interrotto con un atto amministrativo, quale è la delibera 10/3, il quale dichiara improcedibili le istanze (in corso) che non abbiano raggiunto la fase della procedura di V.I.A.;

il comma 8 che sostituisce l'art. 18 della L.R. n. 2 del 2007; tale disposizione detta prescrizioni in ordine alla localizzazione di nuovi impianti che, in base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale, possono essere realizzati nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico regionale.

Tale ultima disposizione consente in zone ben individuate la realizzazione degli impianti, realizzazione che invece viene bloccata da un atto amministrativo. Anche in questo caso la violazione di legge è palese e non merita ulteriore approfondimento.

Inoltre, la violazione dei principi comunitari in materia di liberalizzazione del mercato elettrico e di promozione delle fonti rinnovabili, già descritta in sede di disamina della disciplina legislativa e degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia è anch'essa palese.

Né possono essere chiamate, a difesa della legittimità della delibera 10/3 le (si ribadisce) condivisibili esigenze di tutela del paesaggio. Ciò in quanto l'ordinamento predispone idonei strumenti volti alla valutazione della compatibilità paesaggistica degli impianti di produzione di energia eolica in ordine ai quali non vanno trascurate le finalità di interesse pubblico come la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, oggetto di precisi impegni internazionali assunti dallo Stato italiano e recepiti nell'ordinamento statale dalla l. 1 giugno 2002 n.

120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997".

Va ancora ricordato che, in virtù del quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 41 della Costituzione, dal d.lgs. n. 79/1999, dalla Direttiva 2001/77/CE e dal più volte citato d.lgs. n. 387/2003, la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile sia con riserve e monopoli pubblici, sia con privative industriali. Si tratta, in altre parole, di una attività libera, soggetta ad autorizzazione e non di una attività riservata ai poteri pubblici.

Solo per completezza di esposizione va rilevata anche la recente approvazione delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" ad opera del D.M. 10.09.2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219, con particolare riferimento agli allegati 3 e 4, che non fa altro che corroborare quanto sinora esposto in ordine ai molteplici profili di illegittimità che inficiano la delibera 10/3 oggetto di impugnazione.

Il ricorso è in definitiva fondato nei sensi di quanto finora esposto.

In particolare sono, per le ragioni sinora ampiamente esposte, condivisibili le argomentazioni contenute nel secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso.

Resta assorbita l'ulteriore censura dedotta avverso gli atti impugnati con il sesto motivo di ricorso.

III. Per le medesime ragioni è fondato il ricorso per motivi aggiunti.

La domanda di annullamento degli atti impugnati va quindi accolta nella parte in cui:

la delibera 10/3 dispone: "di limitare l'installazione di impianti eolici nel territorio regionale, in quanto fortemente impattanti sotto l'aspetto paesaggistico – ambientale ai soli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda (autoproduzione e autoconsumo) e di riservare alla R.A.S. la partecipazione al processo produttivo di tale energia attraverso enti strumentali o societari a capitale interamente pubblico. Restano, tuttavia, procedibili le istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente all'adozione della presente deliberazione, nel

rispetto comunque di tutte le norme vigenti in materia";

la delibera 25/40 dispone: "ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.R. 31/1998 che i procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi a impianti eolici iniziati e non conclusi alla data di adozione della delibera G.R. 10/3 del 2010, sono interrotti e dichiarati improcedibili. Sono altresì dichiarate improcedibili le istanze di VIA relative a impianti eolici presentate successivamente alla data di adozione della delibera G.R. 10/3 che non rispondono ai requisiti in essa previsti".

Va altresì accolta la domanda di annullamento delle note prot. 14465 del 23.04.2010 e prot. 16767 del 16 luglio 2010.

IV. Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati come da motivazione.

Condanna l'amministrazione alle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 5.000/00 (cinquemila/00) oltre I.V.A. C.P.A. e restituzione contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)